

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-29 del 05/01/2024
Oggetto	Modifica non sostanziale del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-929 del 21/02/2018 per l'impianto destinato ad attività di fabbricazione di protesi ortopediche e di altre protesi ed ausili e sito in via Turati n. 5-7, Comune di Budrio (BO), intestato alla OTTO BOCK ITALIA s.r.l..
Proposta	n. PDET-AMB-2024-42 del 05/01/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno cinque GENNAIO 2024 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana ¹

DETERMINA

Oggetto: Modifica non sostanziale del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-929 del 21/02/2018 per l'impianto destinato ad attività di fabbricazione di protesi ortopediche e di altre protesi ed ausili e sito in via Turati n. 5-7, Comune di Budrio (BO), intestato alla OTTO BOCK ITALIA s.r.l..

La Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Decisione

- 1) Dispone la modifica non sostanziale del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-929 del 21/02/2018 (rilasciato dal S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Terre di Pianura con provvedimento Prot. n. 5120 del 6/3/2018) con scadenza di validità in data 5/3/2033, per l'impianto in oggetto intestato alla OTTO BOCK ITALIA s.r.l. (C.F. e P.IVA 00302580378), inerente la modifica non sostanziale delle matrici ambientali: scarico in pubblica fognatura ed emissioni in atmosfera;
- 2) Subordina la validità della vigente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli Allegati A e B aggiornati unito al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.

- 3) conferma la validità di tutti gli altri contenuti e degli effetti del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale in oggetto del quale il presente atto costituisce modifica ed integrazione e, ad esso, dovrà essere allegato e conservato a cura del Titolare dell'impianto;
- 4) Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;
- 5) Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente;
- 6) Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La OTTO BOCK ITALIA s.r.l. (C.F. e P.IVA 00302580378) con sede legale in via Turati n. 5-7, Comune di Budrio, per l'impianto ivi ubicato, ha presentato, nella persona del legale rappresentante e con modalità telematica, ad ARPAE con nota agli atti di Arpae prot. 136694 del 7/8/2023 e confluita nella Pratica SINADOC 30095/2023) la comunicazione di modifica non sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 6 comma 1 del D.P.R. 59/2013, per le matrici, autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura e autorizzazione alle emissioni in atmosfera.
- Hera S.p.A. con propria nota prot. 100858 del 13/11/2023, agli atti prot. 191945 del 13/11/2023, ha trasmesso ad ARPAE - AACM ed al S.U.A.P. Terre di Pianura il parere favorevole per lo scarico delle acque reflue originarie dall'impianto in oggetto.
- Il Comune di Budrio con propria nota prot. 35672 del 21/12/2023, agli atti prot. 220062 del 28/12/2023, ha trasmesso il parere comunale favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'Autorizzazione Unica Ambientale lo scarico delle acque reflue originarie dall'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE - AACM, valutato come non sostanziale quanto comunicato, acquisito il parere di competenza diretta delle strutture operative di ARPAE per la matrice emissioni in atmosfera, ha provveduto a redigere la proposta di adozione della modifica non sostanziale con aggiornamento degli Allegati A e B del vigente provvedimento adottato di Autorizzazione Unica Ambientale

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

DET-AMB-2018-929 del 21/02/2018, confermando tutti gli altri contenuti e gli effetti del provvedimento di adozione dell'A.U.A. medesimo, del quale il presente atto costituisce modifica ed integrazione, compresa la scadenza di validità del provvedimento fissata al 5/3/2033.

- Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano a € 56,00² come di seguito specificato:

All.A - modifica non sostanziale matrice scarico acque reflue domestiche, industriali assimilate e meteoriche di dilavamento in pubblica fognatura pari a € 26,00 (art. 8 del Tariffario di cui alla nota 2).

All.B – modifica non sostanziale matrice emissioni in atmosfera pari a € 26,00.

Bologna, data di redazione 4/1/2024

La Responsabile

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Patrizia Vitali³

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del “Codice dell'Amministrazione Digitale” nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

² In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

³ Firma apposta ai sensi della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n.126 del 14/12/2021 con la quale è stato rinnovato l'incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana alla dottoressa Patrizia Vitali.

ArpaE - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpaE.it | P.IVA 04290860370

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto della OTTO BOCK ITALIA s.r.l. ubicato in Via Turati n. 5-7 Comune di Budrio (BO).

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue domestiche, industriali assimilate e meteoriche di dilavamento in pubblica fognatura di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

Classificazione dello scarico

Scarico in pubblica fognatura classificato dal Comune di Budrio (visto il parere di Hera S.p.A.), “scarico di acque reflue domestiche, industriali assimilate e meteoriche di dilavamento” formato dall'unione di acque reflue domestiche (sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato), acque reflue industriali assimilate a domestiche ai sensi dell’art 5 della DGR n° 1053 del 2003, originate dai lavandini per il lavaggio delle protesi, ed acque meteoriche non contaminate da coperti e aree di transito.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Budrio, visto anche il parere di Hera S.p.A. prot. 100858 del 13/11/2023, con il Parere favorevole all'autorizzazione allo scarico prot. 35672 del 21/12/2023. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - AACM di Bologna:

Copia della vigente AUA n. DET-AMB-2018-929 del 21/02/2018 rilasciata dal S.U.A.P. dell’Unione dei Comuni Terre di Pianura con provvedimento n. 5120 del 6/3/2018.

Documentazione tecnica allegata alla Domanda di Modifica non Sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale presentata ad Arpae in data 7/8/2023.

Sinadoc 30095/2023

Documento redatto in data 4/1/2024

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it



Comune di Budrio

Settore Sviluppo del Territorio



PROTOCOLLO N. 35672 DEL 21/12/2023

ARPAE A.A.C.M.
Unità AUA e acque reflue
PEC: aobo@cert.arpa.emr.it

**SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE
UNIONE TERRE DI PIANURA**
PEC: suaptdp@cert.cittametropolitana.bo.it

OGGETTO: MODIFICA NON SOSTANZIALE DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE per l'impianto della OTTO BOCK ITALIA s.r.l., sito in Budrio Via Turati n. 5-7.

Con riferimento alla nota Rif. ARPAE Pratica SINADOC n. 30095/2023, acquisita agli atti della presente Amministrazione con Prot. n. 23434 del 17/08/2023, relativa all'istanza in oggetto presentata dalla ditta OTTO BOCK ITALIA s.r.l. per l'impianto sito in Budrio Via Turati n. 5-7, tendente al rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 13 Marzo 2013, n° 59, per le seguenti matrici:

- matrice scarichi - modifica non sostanziale

si esprimono, in ordine alle competenze del Comune di Budrio, i seguenti pareri/nulla osta:

Conformità urbanistica

La ditta è ubicata in area classificata dalla disciplina urbanistica comunale come ambito APC.E – Ambiti produttivi comunali esistenti consolidati (RUE capo 4.4; PSC art. 4.26).

L'attività è pertanto localizzata in area con destinazione idonea.

Si esprime di conseguenza parere favorevole in ordine alla conformità urbanistica.

Matrice scarichi

Esaminata la richiesta e gli elaborati tecnici allegati, visto il parere rilasciato da HERA Spa in data 13/11/2023 con Prot. n. 100858/23 nel quale è indicato che, limitatamente allo scarico dei reflui originato dal lavaggio dei gessi, è possibile assimilarlo per caratteristiche volumetriche e quantitative alle acque reflue di tipo domestico, non vi sono motivazioni ostative, per quanto riguarda la matrice scarichi al rilascio dell'Autorizzazione a condizione che vengano rispettate le prescrizioni indicate nel parere rilasciato da HERA Spa sopra indicato; si rammenta inoltre che eventuali opere di modifica/adeguamento della rete fognaria potranno essere realizzate solo previa presentazione di specifica istanza edilizia.



Comune di Budrio

Settore Sviluppo del Territorio



In conclusione non si rilevano motivazioni urbanistico-edilizie-ambientali ostative al rilascio dell'autorizzazione, per quanto riguarda gli aspetti di competenza del presente ufficio.

Distinti saluti,

la Responsabile del Settore
Sviluppo del Territorio
Ing. Angela Miceli
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni, 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Spett.li
ARPAE - SAC (Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia)
Via San Felice, 25
40122 BOLOGNA BO
PEC: aobo@cert.arpa.emr.it

e p.c.:
TERRE di PIANURA
UNIONE dei COMUNI
Sportello Unico Attività Produttive
Via San Donato n.199
40057 GRANAROLO DELL'EMILIA BO
PEC: suaptdp@cert.cittametropolitana.bo.it

Modena, 13 novembre 2023
Prot. n. 0100858/23

Asset e Management
Pianificazione e Sviluppo Asset
Insediamenti Produttivi, Autorizzazioni allo Scarico e Omologhe/EG

ns. rif. Hera spa Data prot.: **18/08/2023** Num. prot.: **74904**
PA&S 62/2023

Oggetto: modifica non sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per l'impianto della OTTO BOCK ITALIA s.r.l., sito in Via Turati n. 5-7, 40054, Budrio. SINEDOC n° 30095/2023

In merito all'istanza di modifica non sostanziale dell'AUA, presentata dal Signor Alessandro Coppi codice fiscale CPPLSN67C31F257R, in qualità di legale rappresentante della ditta "**OTTO BOCK ITALIA SRL**" P.IVA 02372010351 con sede legale e stabilimento produttivo in comune di Budrio (BO) via Turati n.5/7 esercente l'attività di produzione e commercio all'ingrosso di protesi e ortesi.

Verificato dalla documentazione pervenuta che:

- ✓ l'istanza è una modifica non sostanziale della precedente AUA comprendente:
 - la modifica impiantistica per eliminazione di un punto di emissione in atmosfera;
 - una nuova classificazione degli scarichi di acque reflue alla luce delle modifiche al ciclo produttivo;

L'azienda nella documentazione trasmessa comunica di aver apportato delle modifiche all'organizzazione delle attività lavorative svolte nello stabilimento di via Turati n. 5 -, introducendo attività formative legate allo studio teorico e pratico circa la realizzazione di protesi e ortesi.

È stata istituita un'ACADEMY per la formazione di figure professionali operanti in tale contesto. La formazione è rivolta a: ortopedici, studenti, rivenditori di articoli ortopedici sanitari.

Questo ha previsto una riorganizzazione delle fasi lavorative presenti, la maggior parte delle quali sono legate ad attività formative.

Si sono così sfruttati gli impianti esistenti per scopi didattici, con la realizzazione di pochi pezzi di calchi in gesso e tutori sempre con fine accademico.

È stimata la produzione annuale di:

- trenta pezzi di calchi in gesso per arto superiore;
- due calchi in gesso per arto inferiore;
- otto tutori all'anno

a riduzione delle lavorazioni connesse alle fasi di lavoro connesse alla formazione di acque reflue industriali

In conseguenza di tale contrazione in termini emissivi, il proponente l'istanza, ha effettuato una attività di controllo delle caratteristiche dello scarico, ha allegato idoneo referto analitico. I consumi dichiarati con l'autodenuncia degli scarichi nel 2022 che, limitatamente alla componente di tipo industriale uno scarico complessivo di poco superiore ai 220 m³.

Limitatamente allo scarico di reflui originato dal lavaggio dei gessi è possibile, ai sensi dell'art 5 del DGR n° 1053 del 2003, assimilarlo per caratteristiche volumetriche e qualitative alle acque reflue di tipo domestico.

Gli scarichi fognari originati nell'area di stabilimento sono convogliati nelle reti di via Turati e di via Edera per essere avviati all'impianto di trattamento finale di Budrio - Capoluogo

Visto:

- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- il D. Lgs. 152/2006;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;
- il DPR 19 ottobre 2011 n. 227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** alla modifica della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- **vengono ammesse in pubblica fognatura la miscela delle:**
 - **acque reflue domestiche (servizi igienici, spogliatoi e refettorio), sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;**
 - **acque meteoriche non contaminate da coperti e aree di transito;**
 - **acque reflue industriali assimilate alle acque reflue domestiche, originate dai lavandini per il lavaggio delle protesi;**
- **è fatto obbligo di adottare tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne in adeguamento alle norme e prescrizioni previste dal DGR n° 286/2005;**
- **le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio idrico Integrato per quanto concerne:**
 - **tubazioni di collegamento al terminale di recapito;**
 - **innesto di tali tubazioni;**
 - **sifone tipo Firenze;**
 - **valvola di non ritorno / intercettazione;**
- **i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque reflue dovranno essere conformi allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato - Allegato 2 annesso 1 e dovranno consentire:**
 - **il prelievo delle acque per caduta;**
 - **il posizionamento del sistema di prelievo per campionatore automatico;**
 - **dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile;**

- garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
- le acque reflue di natura diversa dalle acque reflue domestiche/acque industriali in precedenza descritte e tutti i rifiuti originati dall'attività svolta nell'insediamento dovranno essere raccolti e conferiti a Ditta autorizzata nel rispetto della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti.
La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera, in qualità di Ente gestore, si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata.

Ogni modificazione che si intenda apportare:

- all'attività svolta;
- allo scarico di cui sopra;
- al sistema di convogliamento delle acque reflue;
- al sistema di trattamento;
- al punto di immissione terminale in fognatura;
- del legale rappresentante della Ditta;

dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Sezione C - Articolo 62, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Referente per la presente pratica è il Sig. Ermes Guzzinati presso la sede HERA SpA di Bologna, via C. Campo n.15, tel.051 2814420 indirizzo di posta elettronica: ermes.guzzinati@gruppohera.it

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti ed ulteriori informazioni in merito, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Operations Idrico
Responsabile Area Bologna
Ing. Paolo Gelli
(firmato digitalmente)

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto OTTO BOCK ITALIA S.r.l.
comune di Budrio - via Turati n° 5 -7

ALLEGATO B

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di fabbricazione di protesi ortopediche, altre protesi ed ausili (inclusa riparazione) svolta dalla società OTTO BOCK ITALIA S.r.l. nello stabilimento in comune di Budrio, via Turati n° 5 -7, secondo le seguenti prescrizioni.

Prescrizioni

1. La società OTTO BOCK ITALIA S.r.l. è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E1

PROVENIENZA: BANCO LAVORAZIONE MODELLI

Portata massima	3000 Nm ³ /h
Altezza minima	6 m
Durata massima	saltuaria

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Sostanze organiche volatili (esprese come C-org totale)	20 mg/Nm ³
di cui Isocianati	5 mg/Nm ³
Materiale particellare	10 mg/Nm ³

Per il punto di emissione E1, fermo restando l'obbligo del rispetto dei limiti massimi fissati, non è prescritto obbligo di controlli analitici periodici da effettuarsi a cura del Gestore di stabilimento.

.....
EMISSIONE E2

PROVENIENZA: BANCHI LAVORAZIONE LOCALI MACCHINE

Portata massima	3500 Nm ³ /h
-----------------------	-------------------------

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aoboo@cert.arpae.emr.it

Altezza minima 6 m
Durata massima 1 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare 10 mg/Nm³

Impianto di abbattimento: filtro a secco

EMISSIONE E7

PROVENIENZA: SALDATURA

Portata massima 3000 Nm³/h
Altezza minima 6 m
Durata massima saltuaria

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare 10 mg/Nm³

Fermo restando l'obbligo del rispetto dei limiti di emissione sopra riportati, non è fissata periodicità di analisi da effettuarsi a carico del Gestore di impianto.

EMISSIONE E9

PROVENIENZA: APPLICAZIONE RITAGLI PER TUTORI E PRE PEG - REPARTO ACADEMY

Portata massima 1800 Nm³/h
Altezza minima 7 m
Durata massima saltuaria

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare 10 mg/Nm³
Sostanze organiche volatili (come C-org totale) 20 mg/Nm³

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Per il punto di emissione E9, fermo restando l'obbligo del rispetto dei limiti massimi fissati, non è prescritto obbligo di controlli analitici periodici da effettuarsi a cura del Gestore di stabilimento.

EMISSIONE A01

PROVENIENZA: IMPIANTO TERMICO CIVILE – 96 KW

Punto di emissione non soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 282 c.1 DLgs 152/06, in quanto non sono superati i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici civili pari a 3MW.

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri.

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siano disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento: UNI EN 15259:2008; UNI EN ISO 16911-1:2013; UNI 10169:2001; UNI EN 13284-1:2003
- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 - UNI EN ISO 16911-1:2013 per la determinazione della velocità e della portata;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2017 per la determinazione del materiale particellare;
- Metodo contenuto nelle Norme UNI EN 12619:2013 per la determinazione dei composti organici volatili (COV) espressi come carbonio organico totale;

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNIEN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aobo@cert.arpae.emr.it

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione \pm Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, l'ARPAE deve essere informata entro le otto ore successive e potrà disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute

umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.

3. La presa di campionamento dei punti di emissione, dovrà essere adeguata a quanto disposto dalla norma UNI 10169:2001; ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06. Le prese di campionamento dovranno inoltre essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro
4. L'ARPAE, nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.
5. La società OTTO BOCK ITALIA S.r.l. dovrà osservare altresì, ai sensi del citato art. 269, comma 4, del DLgs n. 152/2006 - parte quinta, per i controlli da farsi a cura del gestore di stabilimento, una periodicità annuale per il punto di emissione E2.

La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate da ARPAE. e firmate dal Responsabile dell'impianto. E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, di trascrizione dei dati su supporto cartaceo. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.

6. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta OTTO BOCK ITALIA Srl, con scritta a vernice indelebile con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
7. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata ad ARPAE.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - AACM di Bologna:

Copia della vigente AUA n. DET-AMB-2018-929 del 21/02/2018 rilasciata dal S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Terre di Pianura con provvedimento Prot. n. 5120 del 6/3/2018.

Documentazione tecnica allegata alla Domanda di Modifica non Sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale presentata ad Arpae in data 7/8/2023.

Sinadoc 30095/2023

Documento redatto in data 4/1/2024

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.